

Scheda 8.7

Natura - Legge dello Stato

Titolo - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Art. 23 Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative - Art. 24 Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche

Estremi - Legge 5 febbraio 1992, n. 104

Pubblicazione - Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, Supplemento Ordinario

Settore tematico - Norme generali applicabili alle attività connesse

Categoria - Norma quadro

Sintesi del contenuto - La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 prevede, con l'articolo 23, sanzioni per le strutture ricettive turistiche e i pubblici esercizi che oppongono qualsiasi difficoltà all'accoglienza dei disabili; e con l'articolo 24 l'obbligo, per tutti gli edifici aperti al pubblico, di eliminare le barriere architettoniche oppure, in presenza di eventuali vincoli storici o paesaggistici che non consentano modifiche edilizie permanenti, di adottare soluzioni sostitutive mobili (provvisorie). Nota - Il comma 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (legge quadro dell'agriturismo) stabilisce - *Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisorie.*

Per quanto riguarda il numero di alloggi agrituristici che ogni azienda deve rendere accessibili ai disabili, consultare le leggi regionali che disciplinano l'attività agrituristica.

Collegamento al testo - Ricerca su www.normattiva.it/ricerca/semplice